

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventiquattro il giorno dodici del mese di Febbraio alle ore 17:00 presso la sede sociale sita in Salerno alla Via San Leonardo, 152 si è riunita l'assemblea ordinaria dell'associazione "Croce Azzurra San Francesco" che ha redatto il seguente ordine del giorno:

- 1) Valutazione eliminazione acronimo Onlus dalla denominazione;
- 2) Valutazione eliminazione articoli dello Statuto;
- 3) Valutazione modifiche articoli dello Statuto;
- 4) Valutazione cambio sede;
- 5) Valutazione richieste ammissioni/dimissioni soci;
- 6) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Sig.ra Stefancu Anca Mihaela, la quale constatato e fatto constatare che l'Assemblea è costituita in forma totalitaria, chiama a fungere da segretario il Sig. Ardito Gerardo che accetta e dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi ad analizzare il primo punto dell'ordine del giorno, proponendo all'assemblea di eliminare dalla denominazione l'acronimo Onlus, in quanto attualmente l'associazione è un ente del terzo settore, quale organizzazione di volontariato (ODV), l'assemblea dopo aver esaminato tale proposta decide di accettarla. Il Presidente passa ora ad analizzare il secondo punto dell'O.D.G., in quanto in seguito alla richiesta di iscrizione dell'associazione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), è arrivata una comunicazione da parte dell'Ufficio in cui si chiarisce che per esercitare l'attività di Protezione Civile così come indicato nell'Art. 3 al punto C dello Statuto, è richiesta l'iscrizione nell'elenco nazionale del volontariato di Protezione Civile, pertanto il Presidente propone all'assemblea di eliminare questo articolo dallo Statuto, in quanto l'Associazione non è iscritta nell'elenco nazionale del volontariato di Protezione Civile e tale attività era stata solo indicata nello Statuto, in previsione che in futuro l'associazione sarebbe stata iscritta nell'elenco nazionale del volontariato di Protezione Civile. Inoltre propone anche di eliminare le attività di interesse generale previste dallo Statuto, come ad esempio educazione, istruzione e formazione professionale, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, formazione universitaria e post universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale. L'assemblea approva quanto illustrato dal Presidente e dopo una breve discussione decide di accettare le sue proposte.

Si passa ora ad analizzare il terzo punto dell'O.D.G., il Presidente illustra e specifica all'assemblea che in riferimento al diritto di voto dei minori di età, recenti orientamenti giurisprudenziali hanno chiarito che tale diritto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale, pertanto bisognerebbe modificare l'articolo 16 punto 3 dello Statuto, riconoscendo al genitore dell'associato minore il diritto di voto, l'assemblea dopo ampia discussione accetta la proposta di modifica del Presidente.

A questo punto si passa quindi ad analizzare il quarto punto dell'O.D.G., il Presidente illustra all'assemblea, la possibilità che per motivi logistici la sede dell'Associazione possa essere trasferita, alla Via Irno, 52 - Salerno -, dopo un'ampia discussione l'assemblea decide di accettare la proposta del Presidente.

Si passa quindi ad analizzare il quinto punto dell'ordine del giorno, il Presidente comunica all'assemblea che sono pervenute varie richieste da parte di persone che hanno manifestato la volontà di diventare soci dell'Associazione e precisamente da parte dei Sig.ri: Di Muro Giuseppe e Forte Veronica e due richieste di dimissioni da parte dei soci: Forte Carmine e Ronga Mario. L'Assemblea dopo aver esaminato tali richieste decide di accettarle.

In riferimento poi, alla voce varie ed eventuali, il Presidente chiarisce che il presente verbale diventerà parte integrante dello Statuto e l'assemblea accetta.

Si passa quindi a deliberare sui punti posti all'O.D.G. approvando: l'eliminazione dell'acronimo Onlus dalla denominazione dell'associazione, pertanto la denominazione sarà "Associazione Croce

Azzurra San Francesco ODV “, l’eliminazione dallo Statuto dell’articolo 3 punto C e l’eliminazione delle attività di interesse generale indicate nello Statuto, educazione istruzione e formazione professionale, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, formazione universitaria e post universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, la modifica dell’articolo 16 punto 3 riconoscendo al genitore dell’associato minorenne il diritto di voto, il trasferimento della sede alla Via Irno, 52- Salerno, l’ammissione a soci dei Sig.ri: Di Muro Giuseppe e Forte Veronica, le dimissioni dei soci: Forte Carmine e Ronga Mario e l’accettazione che il presente verbale diventerà parte integrante dello Statuto dell’Associazione.
Alle ore 19:00 non avendo altri chiesto la parola ed essendo esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la riunione, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Stefano

Il Segretario

Giulio

Seben

Eros

Capo

Forte

Veronica



AGENZIA DELLE ENTRATE

D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno

Eseguita Registrazione Serie III

Al n. *265* del *13 FEB. 2024*

per l'importo di € *20,00*

Salerno, il *13 FEB. 2024*



Firma su delega del Direttore Provinciale.

[Signature]

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00

01010343 00001467 W0073001
00120960 09/02/2024 17:05:11
4578-00088 B65A58032C814F4D
IDENTIFICATIVO : 01270338713750

Q 1 22 033871 375 0

MODIFICA STATUTO ASSOCIAZIONE
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SAN FRANCESCO O.D.V.
REGISTRATO AL N. 2605 DEL 22.09.2022 SERIE III
Presidente nominato Stefancu Anca Michaela
CODICE FISCALE -P.IVA 06126790655

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Associazione P.A. CROCE AZZURRA", di seguito indicata anche come "Associazione O.D.V. PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SAN FRANCESCO ARGENTO".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Salerno. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Salerno non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio nazionale;
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "O.D.V." o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "O.D.V." o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SAN FRANCESCO O.D.V." IN SIGLA P.A. CROCE AZZURRA SAN FRANCESCO O.D.V.
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "O.D.V." negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "O.D.V." o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta come organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 266 del 1991.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nei seguenti settori:
 - a) L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso l'assistenza socio-sanitaria delle persone affette da MALATTIE. È fatto espresso divieto di svolgere attività non rientranti nelle suddette finalità, ad eccezione di quelle strettamente connesse. Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione si propone in concreto, di svolgere le seguenti Attività:
 - Aiutare i disabili fisici e psichici, nonché gli anziani, a diventare per quanto possibile indipendenti sotto tutti i punti di vista e consentire loro un facile inserimento nella società occupandosi di:
 - * Sollecitare gli Enti competenti ad applicare le leggi in materia di handicap, assistenza medico/sociale;
 - * Promuovere e/o curare direttamente la formazione di una cultura dell'eguaglianza, da eseguire nelle scuole con la collaborazione del personale docente ed attraverso meeting (rivolti principalmente verso soggetti adulti).
 - b) Istituire e gestire un gruppo qualificato di pubblica assistenza che si occupi di coordinare servizi di:
 - * Trasporto infermi;
 - * Donatori sangue;
 - * Emergenza sanitaria sul territorio in convenzione con Enti pubblici e/o privati;
 - * Assistenza sanitaria in occasione di manifestazioni pubbliche e private.
 - c) Svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone, ivi comprese l'organizzazione e la gestione di vacanze protette per i pazienti Malati.
 - d) servizi assistenza sanitaria: Assistenza 24h/24 domiciliare e ospedaliera per anziani, portatori di handicap, pazienti infermi, disabili o bisognosi di cure particolari, servizi autambulanza conto terzi, consegna farmaci a domicilio, ausili per anziani disabili, assistenza medico infermieristica, pazienti infermi, disabili o bisognosi di cure particolari, servizio governanti, colf, badanti;
 - e) effettuare consulenze a Case di Cura o altre strutture sanitarie pubbliche e private che necessitano di assistenza;
 - f) promuovere iniziative nelle scuole e nelle comunità,
 - g) promuovere in campo sportivo non agonistico, attività culturali e ricreative per la aggregazione e la socializzazione delle persone affette da malattie;
 - h) l'Associazione potrà prestare le sue collaborazioni e richiedere contributi per lo sviluppo d'iniziativa che s'inquadrino nei fini Associativi;
 - i) può essere proprietaria dei beni immobili e mobili da essa acquistati o ricevuti in dono da benefattori od Enti ed aziende pubbliche e private;
 - j) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - k) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - m) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - o) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, accordarsi o consorziarsi con Enti ed Associazioni per svolgere in comune, in tutto, o in parte, la propria attività.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati¹

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. 2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

- Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite**

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

delle persone aderenti agli enti associati.

lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Gli associati possono intervenire personalmente in Assemblea e può farsi rappresentare da un delegato. È ammessa una sola delega per associato. La delega deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Il delegato deve essere iscritto nell'elenco del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per

l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente

nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- organo sociale.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) dimostrare come proposte di modifica

- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati² e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, relativamente al diritto di voto dei minori di età, tale diritto (elettorale attivo) deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi (nota MLPS N. 1309 DEL 06.02.2019).
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 5 anni (Cinque) e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a queste delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
- Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**
1. La carica di Consigliere si perde per:
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica illimitatamente, tranne le cause di decadenza di cui all'art.22. Almeno 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

Allegato A

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, provenienti da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore, ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.³

Art.30 - Bilancio di esercizio⁴

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.⁵

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio,⁶ il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni⁷ dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Il presente Statuto si compone di n. 6 fogli dattiloscritti.



MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO



DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

BANCA SELLA S.p.A.
SALERNO - Succursale di Corso Giuseppe Garibaldi 203

Mod. F24

PROV.

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 6 1 2 6 7 9 0 6 5 5

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

Barrare in caso di anno d'imposta
non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA SAN FRANCESCO O.D.V.

data di nascita

giorno

mes

anno

Sesso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

SALERNO

S | A

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

SALERNO

S | A

VIA SAN LEONARDO N. 152

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo
1550

rateazione/
regione/prov.

anno di
riferimento
2024

importi a debito versati
200,00

importi a credito compensati

TOTALE A

200,00 B

0,00

SALDO (A-B)

200,00

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/
filiale azienda

periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE C

0,00 D

0,00

SALDO (C-D)

0,00

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE E

0,00 F

0,00

SALDO (E-F)

0,00

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/
codice comune

Immob. variab.

Acc.

Saldo

numero immobili

codice tributo

rateazione

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE G

0,00 H

0,00

SALDO (G-H)

0,00

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

INAIL

codice sede

posizione assicurativa

numero

c.c.

numero di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE I

0,00 L

0,00

SALDO (I-L)

0,00

codice ente codice sede causale contributo

codice posizione

periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE M

0,00

0,00

SALDO (M-N)

0,00

Barrare in caso di versamento da parte di
erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

EURO +

200,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPIRE A CURA DI BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO)

DATA

CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

AZIENDA

CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

☐ bancario/postale

☐ circolare/vaglia postale

n.ro

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

giorno 12 mese FEB. anno 2024

03268

15202